

C.FISC: 03702250279

CCIAA-NREA: VE - 330918

CAMI FOOD S.N.C. DI CALLEGARI ENRICO & MIONMATTEO

VIA TORINO 8 30037 SCORZE' VE

DIRITTO ANNUALE 2014 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Con nota n. 201237 del 5/12/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato gli importi dello scorso anno dei diritti annuali da versare alle Camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative. ¹

Si ricorda che il D.Lgs n. 23/2010, che ha modificato l'art. 18 della legge 580/1993, ha previsto che le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, pagheranno il diritto in misura fissa.

Come versare:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi.

La delega va presentata anche in caso di compensazione a saldo zero.

Per versare il diritto annuale compilare le sezioni del **modello F24** come segue:

SEZIONE	→IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI	
CONTRIBUENTE	→indicare il CODICE FISCALE DELL'IMPRESA e i dati anagrafici (non la partita IVA e non il codice fiscale del socio)	
CODICE ENTE	→VE sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento ²	
CODICE TRIBUTO	→ 3850	
ANNO	→ 2014	
IMPORTO	➡Indicare l'importo che si versa nello spazio IMPORTI A DEBITO VERSATI	

¹⁾ art. 18 della Legge n. 580/93 modificato dal Dlgs n. 23/2010

²⁾ Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1º gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1º gennaio

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per l'anno 2014 la scadenza ordinaria del diritto annuale è il 16 giugno 2014.

Con una **maggiorazione dello 0,4%** il pagamento può essere effettuato **entro i 30 gg successivi**. La maggiorazione va sommata al tributo e versata con i decimali, è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. Il pagamento del tributo senza la dovuta maggiorazione prevede l'irrogazione di sanzione.

Quanto versare:

•le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano un diritto fisso pari ad euro 200 per la sede e ad euro 40 per ciascuna unità locale eventualmente iscritta

•Per **tutte** le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, l'importo da versare **per la sede** si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100,000	€ 200 (misura fissa)
100,000	250,000	0.015%
250,000	500,000	0.013%
500,000	1,000,000	0.010%
1,000,000	10,000,000	0.009%
10,000,000	35,000,000	0.005%
35,000,000	50,000,000	0.003%
50,000,000		0,001% fino ad un massimo di € 40.000

Con nota n. 19230 del 03.03.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i righi del modello IRAP da cui va ricavato il fatturato ai fini della determinazione del diritto annuale. Il testo integrale è consultabile sul **sito camerale www.ve.camcom.gov.it** (vedi tabella riassuntiva nel finale lettera)

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale fino ad un massimo di 200,00 euro (per ogni unità locale);

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento in misura fissa di Euro 110,00

Arrotondamento: dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Il testo della nota Ministeriale n. 19230 del 03.03.2009 che ha fissato i criteri di arrotondamento e un foglio di calcolo per determinare il diritto annuale sono a disposizione nel sito camerale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di omesso pagamento o di tardato versamento, **oltre la data di scadenza ordinaria del 16/06/2014**, si applicherà una sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare dell'intero diritto dovuto (D.M. 27 gennaio 2005 n. 54). Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie nei casi di violazioni relative al diritto annuale è disponibile nel sito camerale. Si ricorda che le imprese possono regolarizzare il mancato o tardivo pagamento, **entro un anno dalla scadenza del termine ordinario**, ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13 Dlgs n. 472/1997) (foglio di calcolo nel sito camerale).

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a comunicare il proprio **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** alla Camera di Commercio dove è iscritta la sede legale.

Vanno comunicate anche le successive eventuali **variazioni della Pec** al Registro delle Imprese. Entrambe le comunicazioni sono totalmente gratuite, non è previsto alcun onere in diritti e bolli.

E' necessario che l'indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo.

Le caselle PEC sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza (in linea di massima sono valide un anno). In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. **Se l'impresa rinnova lo stesso indirizzo già comunicato** alla Camera di Commercio, non deve fare **nessuna** dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese.

<u>Informazioni e istruzioni nel sito</u>: http://www.ve.camcom.gov.it/creare-e-gestire-l-impresa/strumenti-per-l-impresa-digitale/posta-elettronica-certificata-pec

Per informazioni:

Numero fisso URBANO	041 786400	dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-17	
Ufficio diritto annuale – San marco 2032 calle larga XXII marzo – 30124 VENEZIA	041 786253 – 786251 FAX: 041 786287 diritto.annuale@ve.camcom.it diritto.annuale@ve.legalmail.camcom.it	Sportello: dal lunedì al venerdì 8:45–12:30 giovedì 14:45–16:00	
Sito internet: www.ve.camcom.gov.it Home page: "creare e gestire l'impresa" alla voce "diritto annuale"			

Attenzione alle truffe. Si invita l'impresa a diffidare di proposte di servizi di consulenza oppure di iscrizioni ad elenchi, annuari, registri e repertori vari, avanzate da organismi privati estranei alla camera di commercio e che richiedono il pagamento di importi che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale. Può essere utile in caso di dubbio contattate direttamente la camera di commercio per verificare la loro autenticità.

Riepilogo quadri Modello Irap da cui ricavare la base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale:

SOCIETA' DI CAPITALI	Quadro
IC MODELLO IRAP	
Imprese industriali e commerciali	Quadro IC - Sezione I: rigo IC1 + rigo IC5
Società di capitali la cui attività consiste	Quadro IC - Sezione I:
nella assunzione di partecipazioni in	rigo IC1 +
società diversa da quella creditizia o	rigo IC5 + rigo IC15 della Sezione II
finanziaria	
Banche e altri soggetti finanziari	Quadro IC - Sezione II: rigo IC15 + rigo IC18
Imprese di assicurazione	Quadro IC - Sezione III Somma dei premi e altri proventi tecnici, cioè
	somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da
	Reg. Isvap 4.4.08, n. 22
Società in regime forfetario	Quadro IC - Sezione V Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e
	degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili
	di cui all'art. 2214 e ss del c.c.

SOCIETA' DI PERSONE				
QUADRO IP MODELLO IRAP				
Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IP - Sez. I: rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore			
Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria	Quadro IP - Sezione II:			
che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)	rigo IP13 + rigo IP17			
Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in	Quadro IP - Sezione II:			
società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	rigo IP13 + rigo IP17 + rigo IP18			
(art. 6, comma 9, D. Lgs. N. 446/1997)				
Società di persone in regime forfetario	Quadro IP - Sezione III: rigo IP47			
Società di persone esercenti attività agricola	Quadro IP - Sezione IV: rigo IP52			

PERSONE FISICHE	
QUADRO IQ MODELLO IRAP	
Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)	Quadro IQ- Sezione I rigo IQ1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
Persone fisiche esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97)	Quadro IQ - Sezione II: rigo IQ13 + rigo IQ17
Imprese in regime forfetario	Quadro IQ - Sezione III: rigo IQ41

ALTRI SOGGETTI E PRECISAZIONI

I contribuenti che compilano **più sezioni** dello stesso quadro o **più quadri** del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP

Soggetti non operativi ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994, che compilano il quadro IS Sezione IV: tale sezione non rileva ai fini della determinazione del fatturato

Contribuenti minimi: (art. 1 commi da 96 a 117 L. 24 dicembre 2007, n. 244) devono considerare i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 85 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Consorzi Fidi: Voce M031 del proprio conto economico (oppure M030 se adottano principi contabili internazionali)

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ alla voce "Qual è l'importo".

Dati dell'impresa come risultano dai registri camerali:

Codice Fiscale : 03702250279
Sede cciaa-nrea : VE-330918
Sezione di iscrizione : Ordinaria

Denominazione : CAMI FOOD S.N.C. DI CALLEGARI ENRICO & MION MATTEO

Forma Giuridica : SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indirizzo : SCORZE' (VE)
VIA TORINO 8
CAP 30037

Unita' locali suddivise per Camera di commercio di competenza: cciaa-nrea Numero unita' locali di cui iscritte

nel 2014 VE-330918 1 0